

**Schema di convenzione relativo all'affidamento in concessione della gestione e uso campi da tennis di via dello Sport n. 6**

L'anno duemilaquattordici addì ..... del mese di dicembre in Fabbrico, presso la Sede Municipale, con la presente scrittura privata, a valere in ogni parte agli effetti di legge

**TRA**

1) Dott. Rossana Calzolari, nata a Reggio (RE) il 25/12/1968, la quale dichiara di agire nel presente atto in qualità di Responsabile ufficio servizi alla Persona, a ciò autorizzata dallo Statuto e quindi in nome e per conto e nell'esclusivo interesse del Comune medesimo, domicilio fiscale Fabbrico Via Roma n. 35 (C.F.: 00440730356)

**E**

2) Il Sig. .... nato a ..... Il ..... E residente a ..... In via ..... in qualità di Presidente dell' ..... Con sede in ..... via ..... n ..... P. Iva. ....

**Premesso**

- che l'Amministrazione Comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture ed impianti sportivi;
- che l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale è definito secondo regole e criteri volti a consentire l'ottimizzazione dell'offerta ed a garantire alle associazioni sportive un quadro strutturale di riferimento ampio, nei termini previsti dall'art. 90, comma 26 della legge n. 289/2002;
- che l'ottimizzazione dell'uso degli impianti sportivi è realizzabile anche mediante l'affidamento in gestione in via preferenziale alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle federazioni sportive, come delineato dal comma 25 del richiamato art. 90 della legge n. 289/2002, nonché dalla legge regionale Emilia Romagna n. 11/2007;
- che si è proceduto a selezione pubblica di un possibile soggetto affidatario - concessionario della gestione ed uso dell'impianto sportivo situato in via dello Sport n.6, costituito da due campi da tennis, uno coperto e l'altro scoperto, con annessi servizi e spogliatoi, con individuazione dell'associazione/società/ente .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Oggetto della convenzione**

1. L'affidamento ha per oggetto la gestione ed uso dell'impianto ubicato in via dello Sport n. 6 costituito da un campo da tennis coperto ed uno scoperto, con annessi servizi e spogliatoi il tutto come identificato nella planimetria allegata alla presente convenzione.
2. Le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario: relativamente ad essi, le parti hanno redatto verbale di consistenza dei beni mobili ed immobili affidati (in gestione).

**Art. 2 - Durata**

1. La presente convenzione ha durata dal 01/01/2015 al 30/06/2016.

### **Art. 3 - Profili economici**

1. Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria come di seguito meglio specificati. Ad esso competeranno pertanto tutte le entrate derivanti dall'uso dell'impianto affidato in gestione.
2. Il soggetto affidatario corrisponde all'Amministrazione un canone annuo di euro 3.000,00 IVA compresa.
3. L'Amministrazione eroga al soggetto affidatario, a sostegno della gestione, un contributo annuale determinato in base all'offerta presentata dallo stesso, pari ad € .....
4. La riscossione del canone dovuto dall'affidatario ed il pagamento del contributo da parte dell'amministrazione, avverranno in tre rate eguali entro 30 giorni dalle seguenti scadenze: 30.06.2015, 31.12.2015 e 30.06.2016. Il pagamento di ogni rata del contributo avverrà a seguito della presentazione del rendiconto della gestione.
5. I pagamenti all'affidatario sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.
6. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni, gli estremi identificativi del conto corrente di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
7. E' fatto obbligo all'affidatario, pena la nullità assoluta della presente convenzione, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136.

### **Art. 4 - Obblighi generali in capo al soggetto affidatario-concessionario**

1. L'affidatario deve:
  - a) Assumere a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti, della pulizia e del funzionamento dell'impianto, sollevando il comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra il concessionario medesimo e i suoi collaboratori.
  - b) Provvedere alle piccole riparazioni di parte di intonaci interni, tinteggiatura dei locali, riparazione dei rivestimenti e pavimenti interni.
  - c) Provvedere alla riparazione e sistemazione di parti accessorie, di infissi e serramenti interni, di apparecchi sanitari relativi a rubinetterie, di parti accessorie di tutte le apparecchiature e tubazioni in conseguenza all'uso, di tutte le apparecchiature elettriche installate, cambio lampade, interruttori, punti presa, valvole.
  - d) Verificare periodicamente la manutenzione degli idranti e delle attrezzature antincendio.
  - e) Provvedere all'apertura e chiusura delle porte d'accesso alla struttura prima e dopo l'uso degli impianti.
  - f) Provvedere alla pulizia e riordino degli spogliatoi.
  - g) Provvedere a segnalare e fornire idonea documentazione all'ufficio tecnico comunale circa gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, al fine di metterlo nella condizione di eseguire le verifiche atte a valutare l'opportunità e le modalità di esecuzione dei lavori.
  - h) Rendere disponibile l'uso della struttura per attività sportive, su richiesta delle persone fisiche e delle ASD locali nei tempi e nei modi concordati, in ogni caso senza interferire con le attività programmate. In caso di mancato accordo in merito all'assegnazione delle fasce orarie di utilizzo degli impianti oggetto della presente convenzione, le assegnazioni saranno definite a cura dell'assessorato competente.
  - i) Provvedere all'intestazione ed al pagamento delle utenze relative al gas, energia elettrica e acqua.

### **Art. 5 - Obblighi specifici in capo all'Amministrazione**

1. Costituiscono obblighi specifici in capo all'Amministrazione le seguenti attività:
  - a) la manutenzione straordinaria dei locali e delle attrezzature dell'impianto sportivo oggetto di

concessione purché non derivi da incuria o mancata esecuzione di manutenzioni ordinarie da parte dell'affidatario .

b) la definizione del sistema tariffario.

### **Art. 6 - Uso dell'impianto**

1. L'affidatario deve assicurare l'uso pubblico dell'impianto nell'ambito delle finalità di promozione sportiva e sociale perseguite dall'Amministrazione Comunale.

I criteri a cui deve improntare la gestione sono:

- a) La ricerca della massima qualità della conduzione dell'impianto sportivo e nella organizzazione dell'attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- b) Garantire l'uso più aperto, completo ed equo dell'impianto sportivo, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenze e alle diverse caratteristiche delle attività;
- c) Mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di attività motoria a livello locale.

2. L'affidatario deve concedere gratuitamente i campi per manifestazioni patrocinate o direttamente organizzate dall'Amministrazione Comunale per un totale di almeno        giornate annue. A tale scopo dovrà essere dato all'aggiudicatario un preavviso di almeno 8 giorni, fatti salvi gli impegni inderogabili già assunti (campionati e gare) derivanti dall'attività ufficiale dell'affidatario.

### **Art. 7 - Inadempimenti e penali**

1. Nel caso di inadempimento degli obblighi a carico del affidatario/concessionario l'Amministrazione comunale, in persona del responsabile del servizio, contesterà l'inadempienza riscontrata, con l'invito a presentare eventuali controdeduzioni entro 10 giorni dalla comunicazione della contestazione. Se, in esito al procedimento di cui sopra, venga confermato l'inadempimento contestato e la responsabilità dell'affidatario, il responsabile del servizio irrogherà una penale che potrà variare da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro per ciascun inadempimento.

2. La penale verrà determinata in base alla gravità dell'inadempimento con riguardo al pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio e al danno di immagine arrecato all'Amministrazione Comunale, oltre del valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. In caso di mancato pagamento entro 20 giorni dalla irrogazione della penale il Comune provvederà al recupero della somma dal contributo annuo.

### **Art. 8 - Divieto di subaffidamento-subconcessione**

1. E' fatto divieto al soggetto affidatario-concessionario di subaffidare/subconcedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto sportivo e delle strutture correlate. Non sono in ogni caso considerate sub-concessioni le commesse date al concessionario ad altre imprese per la fornitura di beni e la realizzazione di interventi di manutenzione in genere che siano a carico del concessionario medesimo, nonché gli accordi conclusi per la custodia e la pulizia degli impianti.

### **Art. 9 - Verifiche e controlli**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare controlli ed ispezioni sul corretto adempimento di quanto previsto dalla convenzione. A tale scopo il Responsabile del Servizio comunicherà al concessionario i nominativi dei tecnici ed incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte dell'impianto.

### **Art. 10 - Responsabilità**

1. L'affidatario/concessionario assume pienamente ed incondizionatamente, in via diretta ed esclusiva, ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti alle persone (atleti o terzi), alle cose e alla struttura conseguenti al godimento degli impianti, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità. Il gestore risponde altresì di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale quali quelli derivanti, a titolo di esemplificazione:

- a) da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature fisse e mobili;
- b) dallo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto in gestione;
- c) dall'operato, anche omissivo, nell'attività di vigilanza – custodia - manutenzione nonché da qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature o a terzi.

2. Il Comune resta esonerato da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose prodottisi in dipendenza di risse o altri disordini che dovessero verificarsi durante le attività espletate o, comunque, consentite dal concessionario.

3. Ai fini di cui al presente articolo, il concessionario, prima dell'uso dell'impianto, è tenuto a stipulare, con primaria compagnia di assicurazione e per un massimale adeguato, una o più polizze assicurative da presentare al comune all'atto della stipula della Convenzione, che garantiscano:

- a) tutti i frequentatori per danni o incidenti per infortuni a persone;
- b) per rischi relativi all'organizzazione di manifestazioni o gare sportive;
- c) eventuali danni agli impianti compresi quelli addebitabili ai singoli fruitori.

### **Art. 11 - Recesso dalla convenzione**

1. Le parti possono recedere dalla convenzione prima che essa abbia esecuzione, per motivate ragioni, con esplicitazione attraverso comunicazione a mezzo posta raccomandata con A/R inviata con anticipo di almeno trenta giorni.

2. L'Amministrazione può recedere unilateralmente dalla presente convenzione per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione al soggetto affidatario-concessionario.

### **Art. 12 - Risoluzione delle controversie**

1. Competente a giudicare sulle controversie che insorgano in relazione all'interpretazione della presente convenzione, non risolvibili in via bonaria, è il foro do Reggio nell'Emilia.

### **Art. 13 - Spese relative alla convenzione**

1. Le spese inerenti e conseguenti la presente convenzione sono a carico dell'affidatario/concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione:

comune di Fabbrico

---

Affidatario/concessionario

---